

contributo
unificato



ORIGINALE

- 8086 / 2013

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RIS. DANNI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 5702/2007

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 7797/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 8005/2007

- Dott. MAURIZIO MASSERA - Presidente - R.G.N. 8581/2007
- Dott. GIOVANNI CARLEO - Consigliere - R.G.N. 11595/2007
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere - Cron. 8086
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere - Rep. 1343
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - Ud. 11/10/2012

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5702-2007 proposto da:

P A , considerato domiciliato "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato INGLETTI GENNARO giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

2012
1617

R L , B A
B G

, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato

DELL'ERBA GIUSEPPE, rappresentati e difesi
dall'avvocato CORVAGLIA LUIGI giusta delega in atti;
FALLIMENTO S S.R.L. in persona del
suo curatore Avv. G M , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo
studio dell'avvocato MORLACCHINI FILIPPO,
rappresentata e difesa dall'avvocato GALLUCCIO MEZIO
FRANCESCO giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

M A S.P.A., I.N.A.I.L.

- **intimati** -

sul ricorso 7797-2007 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) 01165400589 in
persona del Dirigente con incarico di livello
generale Dott. P V Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo
studio dell'avvocato TARANTINO CRISTOFARO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI
ANDREA giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

M A S.P.A. in persona
del suo procuratore speciale Dr. I C ,



elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,
presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PICCINNO SILVIO giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

nonchè contro

P A , B G , B A

R L FALLIMENTO S S.R.L.;

- **intimati** -

sul ricorso 8005-2007 proposto da:

M A S.P.A. in persona

del suo procuratore speciale Dr. I C ,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,
presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PICCINNO SILVIO giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO S S.R.L. in persona del
suo curatore Avv. G M , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo
studio dell'avvocato MORLACCHINI FILIPPO,
rappresentata e difesa dall'avvocato GALLUCCIO MEZIO
FRANCESCO giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

contro



P A , R L B A

, B G , I.N.A.I.L.;

- intimati -

sul ricorso 8581-2007 proposto da:

R L , B G

, B A

, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato
DELL'ERBA GIUSEPPE, rappresentati e difesi
dall'avvocato CORVAGLIA LUIGI giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

P A , considerato
domiciliato "ex lege" in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato INGLETTI GENNARO giusta delega in atti;
FALLIMENTO S S.R.L. in persona del
suo curatore Avv. G M elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo
studio dell'avvocato MORLACCHINI FILIPPO,
rappresentata e difesa dall'avvocato GALLUCCIO MEZIO
FRANCESCO giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

I.N.A.I.L. , M A

S.P.A.;

- intimati -



sul ricorso 11595-2007 proposto da:

M A S.P.A. in persona
del suo procuratore speciale Dr. I C
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA
BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO
SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato PICCINNO SILVIO giusta delega
in atti;

- **ricorrente** -

contro

B A B G , R L

;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 83/2006 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 25/01/2006, R.G.N. 173/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato MARIANGELA RAO per delega;
udito l'Avvocato LUIGI CORVAGLIA;
udito l'Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l'Avvocato ENRICA FASOLA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso
l'accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel novembre del 1994, R L ed i figli A B e G B convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Lecce, A P, la S srl e la M A, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto V B, rimasto schiacciato, nel corso dei lavori di allargamento della strada Otranto-Porto Badisco, dalla motopala guidata dal A P - condannato in sede penale dal pretore di Otranto per omicidio colposo, reato dal quale sarebbe stato invece assolto l'amministratore della ditta S, per la quale lavoravano tanto la vittima quanto il responsabile dell'incidente.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando in solido il A P la M A e la curatela del fallimento S - nella more subentrata alla società non più *in bonis* - al pagamento della somma di 69 mila euro in favore della R L, di 30 mila 987 euro in favore di A B e di 46 mila 400 euro in favore di G B.

Venne altresì accolta la domanda di rivalsa dell'Inail, che aveva indennizzato l'infortunio sul lavoro subito dalla vittima corrispondendo agli eredi la somma di 140 milioni di lire.

La corte di appello di Lecce, investita del gravame proposto in via principale dalla M A e in via incidentale dal A P e dalla curatela fallimentare, accolse

l'impugnazione principale, rigettando la domanda risarcitoria così come proposta nei confronti della M A ; dichiarò improcedibili le istanze proposte nei confronti della curatela fallimentare; ridusse le somme al cui pagamento il A P era stato condannato a 56.800 euro in favore della R L a 26.600 euro in favore di A B , a 41.300 euro in favore di G B .

Nel procedimento 5702/07, la sentenza è stata impugnata da A P con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.

Resistono L'Inail e la M A con controricorso integrato da ricorso incidentale (condizionato quello dell'istituto assicurativo). Resistono altresì con controricorso i congiunti del B e la curatela fallimentare.

Nel procedimento 8581/07, la sentenza è stata impugnata dagli eredi B con ricorso articolato in 2 motivi, cui resistono la M A (con controricorso integrato da ricorso incidentale condizionato) ed A P .

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, aventi ad oggetto la medesima sentenza, devono essere riuniti.

Con il primo motivo del ricorso principale (P), si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., nonché degli artt. 1 e 18. della legge 990/69 e 2 del D.P.R. 973/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto

decisivo della controversia, in relazione all'art 360 n. 5
c.p.c.

La censura è fondata.

Difformemente da quanto costantemente e consonantemente
affermato dalla giurisprudenza di questa corte regolatrice, il
giudice territoriale ha ritenuto imprevedibile, nella specie,
una vicenda di circolazione stradale, adottando la (erronea)
motivazione secondo la quale, pur trovandosi la motopala
condotta dal A P su di una strada aperta al pubblico, detto
veicolo "non stava effettuando una tappa di trasferimento da
un luogo all'altro, né era in sosta, ma lavorava
all'ampliamento della carreggiata stradale".

L'erroneità di tale assunto emerge, *ictu oculi*, dalla sicura
irrilevanza della natura e dello scopo del movimento del
veicolo, e dalla speculare, esclusiva rilevanza della
circostanza che lo stesso si trovi (anche in sosta, secondo la
giurisprudenza di questa corte) su di una strada soggetta ad
uso pubblico (per tale intendendosi l'apertura della sede
stradale ad un numero indeterminato di persone).

Incontestata nella specie tale ultimo presupposto di fatto -
ed a prescindere dalla (pur rilevante) circostanza, riferita
in sede di assunzione testimoniale, secondo cui l'incidente
sarebbe avvenuto a centro strada durante la retromarcia che la
motopala stava eseguendo per allontanarsi dal punto in cui
aveva operato -, la sentenza va, sul punto, necessariamente
cassata, con conseguente accoglimento **del ricorso incidentale**



dell'Inail nonché **del primo motivo del ricorso R L** (che lamentano entrambi la stessa violazione di legge), ed altrettanto conseguente rigetto del ricorso incidentale M A

(che instava, viceversa, per la conferma in parte qua della sentenza di appello).

Con il secondo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 651 c.p.p. e 2054 c.c. con riferimento all'art 36 n.3 c.p.c..

Lamenta il ricorrente che erroneamente la corte salentina aveva ritenuto il giudicato penale ostativo al riesame della condotta del danneggiato ai fini di un accertamento del concorso di colpa dello stesso.

La censura è fondata, attesa il contrasto della motivazione dell'impugnata sentenza con l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte regolatrice, che ha ricevuto l'autorevole avallo dello stesso giudice delle leggi (Corte cost. n. 233 del 2003), e dal quale è legittimo inferire che il mancato esame, nel corso del giudizio penale, della questione del concorso di colpa del danneggiato (come accaduto nella specie) non impedisce al giudice civile una autonoma valutazione dei fatti.

Con il secondo motivo del ricorso R L (erroneamente rubricato al folio 13 come primo), si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed erronea valutazione da parte della corte territoriale della

statuizione del primo giudice in ordine alla causale del danno effettivamente liquidato.

Il motivo è fondato, risultando *ex actis* che la liquidazione del danno in prime cure ebbe riguardo - nonostante il riferimento anche al danno biologico - al solo danno morale, e risultando altrettanto *ex actis* che il giudice di appello ha a sua volta confermato di volersi attenere alle tabelle in uso presso la corte salentina - onde il giudice di rinvio rideterminerà, alla luce di tali criteri, l'entità del solo danno morale dovuto ai ricorrenti, essendosi sul punto formato il giudicato.

P.Q.M.

La corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale ed i ricorsi incidentali Inail e R L . rigetta il ricorso incidentale della M A s.p.a, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Lecce, in diversa composizione

Così deciso in Roma, li 11.10.2012

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziaro
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 3 APR 2013
Il Funzionario Giudiziaro
Innocenzo BATTISTA